

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

71° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004

Presidenza del presidente CONTESTABILE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* BEDIN (<i>Mar-DL-U</i>)	4, 5, 7
BERSELLI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> .	3, 4, 11
* BOCO (<i>Verdi-U</i>)	5
COLLINO (<i>AN</i>), <i>relatore</i>	3, 5, 11
NIEDDU (<i>DS-U</i>)	10
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	12

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3042, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Hanno pertanto facoltà di intervenire in replica il relatore ed il rappresentante del Governo.

COLLINO, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

BERSELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le operazioni per il mantenimento della pace nel corso degli ultimi anni sono state caratterizzate da una rilevante evoluzione qualitativa e quantitativa ed al momento il nostro Paese è impegnato con 9.400 militari di cui circa 3.000 in Iraq.

Se si esclude pertanto il teatro iracheno, il grosso del personale è concentrato nei Balcani per le operazioni di *Joint Forge* in Bosnia (1187 unità), e *Joint Guardian* in Kosovo e in Afghanistan per l'operazione ISAF (570 unità), e *Enduring Freedom* (397 unità).

Il contributo italiano alla missione *Enduring Freedom* si concretizza con una componente navale in pattugliamento nell'Oceano indiano, mentre il ruolo del nostro Paese in seno all'ISAF in questi giorni è al centro di discussioni ed interventi nel contesto dei vertici NATO.

Nella missione ISAF attualmente sono impegnati circa 570 militari. Grandi aspettative sono riposte su un maggiore ruolo italiano anche in relazione ai successi conseguiti dalle nostre unità con l'operazione «Nibbio» in ambito *Enduring Freedom*.

L'ISAF, istituita nel dicembre 2001 con la risoluzione n. 1386 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha consentito di creare a Kabul e in tutta la provincia di Konduz un ambiente sicuro. Ora è richiesto di allargare la giurisdizione della forza multinazionale a tutto il Paese.

Il presidente Karzai ha ufficialmente rivolto alla NATO una richiesta di supporto per l'organizzazione delle elezioni presidenziali e parlamentari previste per il prossimo mese di settembre.

Questi eventi sono un appuntamento importantissimo per il processo di stabilizzazione in Afghanistan. L'Alleanza è orientata ad aderire alla richiesta e, nel quadro delle forze addizionali da mettere a disposizione per

l'evento, l'Italia ha messo a disposizione una forza in ambito NRF (*NATO Reaction Force*), attivabile per il supporto alle operazioni elettorali.

Per quanto riguarda i Balcani è significativa l'analisi svolta nel contesto del vertice NATO di Istanbul.

In Bosnia, se da un lato sono riconosciuti progressi nel settore della ricostruzione della difesa, dall'altro sono ricordati gli aspetti problematici che definiscono la situazione del Paese: «stabile, ma fragile».

Di fronte a questa situazione, le Autorità militari alleate ritengono necessario mantenere, fino alla fine del 2004, un profilo operativo di «*Deterrent Presence*» (DP), in vigore dal 30 giugno 2004, con una presenza militare di circa 7.000 uomini per poi procedere al trasferimento delle responsabilità dalla NATO all'Unione Europea.

A tal riguardo è già in atto la pianificazione per giungere al passaggio di consegne a dicembre 2004.

In Kosovo, se da un lato sono stati conseguiti concreti successi, è altrettanto vero che diversi problemi rendono la prospettiva di una definitiva stabilizzazione ancora lontana.

L'estrema cautela e fermezza della comunità internazionale nei riguardi della situazione nella Provincia, dettata da ancora evidenti segni di un conflitto interetnico, non ha tardato a confermare le perplessità ancora esistenti. I fatti avvenuti il 16 marzo 2004 sono ancora vivi in tutti noi. Tali eventi hanno causato una spirale di violenza interetnica che ha coinvolto anche reparti militari della NATO e dell'UNMIK. Perplessità in tal senso è stata stigmatizzata anche dall'Alto rappresentante dell'Unione Europea a Bruxelles, preoccupato per un possibile deterioramento dei progressi sinora ottenuti.

Il dialogo avviato a Vienna nell'ottobre 2003, tra Belgrado e Pristina, e l'avvio dei lavori del primo «*working group*» misto del 4 marzo 2004, per la prima volta dalla fine del conflitto interetnico, per discutere del futuro *status* del Kosovo, non hanno sinora fatto registrare alcun progresso. Molto si sta facendo per rilanciare le prospettive di attuazione della «*road map*» definita dal Gruppo di contatto, in vista della scadenza fissata per la metà del prossimo anno 2005.

Una revisione generale, da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dei risultati dell'istituzione del Kosovo sarà fatta nel 2005.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, presento l'ordine del giorno 0/3042/1/4a, che do per illustrato.

BERSELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'ordine del giorno 0/0342/1/4^a potrebbe essere accolto dal Governo come raccomandazione, se riformulato aggiungendo le parole «con esclusione della MSU» dopo le parole «Albit e Albania 2», ed eliminando le parole «anche promuovendo, a tal fine, la costituzione di un corpo di polizia dell'Unione Europea». Infatti, un conto è che il Governo si impegni a promuovere, ma

non potrebbe farlo, cosa diversa è impegnare il Consiglio dell'Unione Europea a promuoverlo.

COLLINO, *relatore*. In ordine ai contenuti dell'ordine del giorno del senatore Bedin, mi rimetto alle valutazioni del rappresentante del Governo.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Accetto di riformulare l'ordine del giorno 0/0342/1/4^a nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto come raccomandazione dal Governo, l'ordine del giorno 0/3042/1/4^a (Nuovo testo) non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, illustrerò complessivamente gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo al disegno di legge in esame in quanto correlati tra di loro e tutti finalizzati – a cominciare dall'1.1 in cui si chiede la soppressione del primo comma dell'articolo 1 – ad un solo specifico obiettivo e cioè lo stralcio della missione *Enduring Freedom* e delle iniziative ad essa collegate dall'ambito degli interventi internazionali contemplati nel presente provvedimento. Questa nostra richiesta corrisponde alla convinta battaglia che conduciamo da poco dopo l'11 settembre, come risulta da tutte le dichiarazioni e gli interventi da noi svolti sia in Commissione che in Aula a proposito di quella che è poi diventata la missione *Enduring Freedom* e di tutte le altre iniziative internazionali che hanno portato all'intervento militare in Afghanistan. Sin dall'inizio abbiamo considerato questa operazione del tutto sbagliata e diversa dalle altre missioni internazionali oggetto del presente provvedimento che – ci tengo a chiarirlo – ci trovano favorevoli, mentre continuiamo a manifestare il nostro dissenso rispetto all'intervento in Afghanistan. Molte ragioni ci portano a ribadire, a distanza ormai di anni, la nostra posizione contraria ferma e convinta, alla quale il tempo e la storia stanno dando ragione, anche se ovviamente i colleghi di altre parti politiche hanno il diritto di pensarla diversamente da noi. Il presupposto da cui partiamo è che, pur non esistendo una madre di tutti i problemi, tuttavia il conflitto in terra afgana, anche se ha portato all'abbattimento dell'efferato governo dei talebani – e di questo, come abbiamo avuto più volte occasione di ripetere, siamo felicissimi – ha rappresentato comunque uno degli snodi che nella gran parte delle aree contaminate dall'efferatezza terroristica, oltre ad alimentare lo scontro, ha suscitato una sorta di mitologia della contrapposizione conducendo a quelli che nel lessico mediatico dei terroristi vengono definiti la prima occupazione ed il primo scontro tra l'Occidente e il resto dell'umanità, nello specifico rappresentata dalle popolazioni di fede islamica.

Continuiamo a ritenere che la nostra sia una legittima posizione e che – ripeto – il tempo e la storia ci stiano dando ragione. Basti pensare che

non esiste alcun freno al mercato dell'eroina la cui consistenza in Afghanistan si sta invece quintuplicando; né purtroppo si assiste ad un'interruzione dell'influenza di alcuni vecchi potenti del governo talebano; mi riferisco, ad esempio, al generale Dostum che continua ad essere uno dei nostri referenti, e a Mazar-i-Sharif che continua a comandare e ad essere uno dei maggiori alleati dell'attuale governo Karzai, nonostante si tratti di colui che ha propugnato l'obbligo del *burka* per le donne afgane sotto il governo dei talebani. Sotto questo profilo la situazione afgana è pertanto lontana dall'essere sotto controllo. Inoltre, destano preoccupazioni le notizie di stampa, riportate dai più grandi giornali del mondo, secondo cui queste terre mitologiche, descritte da Kipling in un bellissimo romanzo, poi tradotto in un film intitolato «L'uomo che volle farsi re», altrettanto bello, grazie anche alla straordinaria interpretazione di Sean Connery, sarebbero tuttora attraversate dal *mullah* Omar in sella alla moto con cui è scappato, quelle stesse terre, signor Presidente, in cui il signor Bin Laden continua a risiedere ed a comandare la sua rete terroristica insieme ai suoi accoliti. Mi sto riferendo ad una zona di confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, un'area certo difficilmente espugnabile, ma che un governo organizzato e con il controllo reale del territorio non dichiarerebbe mai essere ancora sotto il controllo di Bin Laden, come invece a tutt'oggi purtroppo risulta. Ebbene, questi sono i risultati di tre anni di intervento in Afghanistan.

Vorrei ricordare a tutti, e soprattutto a me stesso, che un altro nostro alleato in questo intervento e cioè il governo pachistano dovrebbe avere il controllo politico e militare di due terzi di questa meravigliosa terra, ma né l'Afghanistan né il Pakistan lo hanno. Come ho già detto, del tutto fuori controllo è anche il traffico di eroina che prospera nel sud e nel sud-ovest dell'Afghanistan, dove si continuano a sfornare enormi quantità di oppio lavorato, in polvere e pani, che oggi rappresentano la vera ricchezza di questa terra, la vera merce d'esportazione che continua ad invadere il mondo.

Questa è oggi la fotografia di quello straordinario pezzetto di mondo che si chiama Afghanistan e queste sono le ragioni che sostenemmo già tre anni fa sottolineando l'inopportunità di un intervento di quel tipo, che non sarebbe stato risolutivo né ai fini dell'eliminazione della rete terroristica di Bin Laden, né in termini di promozione di quel processo democratico che avrebbe dovuto ricondurre l'Afghanistan ad essere finalmente una nazione autonoma e libera dai ceppi con cui ancora oggi i «signori della droga» ed i «signori del terrore» continuano a tenerla prigioniera. A questo proposito c'è chi sostiene che Karzai sia poco più del sindaco di Kabul e chi afferma anche molte altre cose. Io dico soltanto che questo intervento ha dimostrato di non saper risolvere il grande problema per il quale era stato voluto. Ebbene, nella vita ci vorrebbe sempre un po' di saggezza per capire quando è il momento di fare una valutazione; credo che a tre anni dall'inizio di questo intervento sia oggi possibile trarre qualche conclusione. La nostra opinione della missione in Afghanistan – ovviamente rispettosa di chi la pensa in modo diverso – è stata ed è tuttora

estremamente negativa. Inoltre, il combinato disposto del disegno di legge al nostro esame e dell'atto Senato n. 3040, di cui discuteremo in Aula, desta a nostro avviso ancora più allarme, considerate le valutazioni degli stessi tribunali militari che riguardano non solo *Enduring Freedom*, ma anche la missione ISAF.

Questa purtroppo è la storia, questa purtroppo è la nostra valutazione, e dico purtroppo perché avrei voluto che l'Afghanistan oggi potesse smentire le nostre preoccupazioni, nel qual caso saremmo stati davvero felici di avere sbagliato. Noi riteniamo, purtroppo, che invece questo non si possa dire. Come ho già avuto occasione di affermare in questa Commissione, e come ripeterò in sede di dichiarazione di voto, non ho mai pensato, mai abbiamo pensato che nulla si dovesse fare, perché davanti all'efferatezza si deve intervenire (nello specifico mi riferisco, ovviamente, agli eventi dell'11 settembre), ma sicuramente questo intervento non era la soluzione migliore. Non esiste, secondo noi, la possibilità di arrivare ad una soluzione se non si riesce prima a drenare, a prosciugare quei bacini dell'odio a cui *Al Qaeda* e la sua rete si alimentano.

Noi pensiamo che molto ci sarebbe da fare sotto il profilo delle regole internazionali, anche per mettere davanti alle proprie responsabilità Governi come quello pakistano, di cui poco si parla; sento poche voci che criticano un nostro alleato che, mi sembra di poter dire, in alcune parti anche governative di quella dittatura – perché tale è il regime pakistano – mantiene sicuramente delle alleanze con le grandi famiglie che formano una cintura di protezione per le azioni che *Al Qaeda* in alcune parti dell'Afghanistan e del Pakistan continua a produrre, a provocare e a organizzare. Poco si critica il comportamento del Pakistan e scarsa è anche l'autocritica che facciamo noi stessi, quando non ammettiamo l'evidenza che i grandi problemi si possono sconfiggere davvero solo andando alle loro radici. Noi invece abbiamo fatto una cosa che sicuramente è nei libri di storia, perché è una regola antica, studiata, plurimillenaria: ci siamo alleati con alcuni per dichiarare guerra ad altri. E, come ricordavo, alcuni di questi alleati dopo tre anni continuano ad avere reti di relazioni con la struttura legata, per non dire controllata da Bin Laden, e sta aumentando, secondo me, la pressione sull'etnia *pashtun*, che lo stesso *mullah* Omar sta riproducendo e riorganizzando.

Noi, pertanto, chiediamo con i nostri emendamenti lo stralcio della missione in Afghanistan per poter liberamente votare a favore di missioni che riteniamo invece importanti e che condividiamo. Nel caso, ovviamente, in cui i nostri emendamenti vengano respinti, il nostro voto sarà conseguente, per le posizioni che abbiamo assunto in questi anni e per le motivazioni che ho appena esposto. Tutti i nostri emendamenti, infatti, hanno come obiettivo lo stralcio delle parti del provvedimento relative all'Afghanistan.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, innanzitutto chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento 1.1. Personalmente ho sempre ritenuto un errore la prosecuzione dell'operazione *Enduring Freedom* in Af-

ghanistan. Dopo la prima risposta ho ritenuto, e continuo a ritenere, che la soluzione militare multilaterale, ma non sotto l'egida dell'ONU, bensì sotto il comando americano, non sia la più adeguata per rispondere alle esigenze di controllo della sicurezza e di capacità di costruire un percorso istituzionale complessivo in Afghanistan.

Il mio emendamento 1.2 si propone l'obiettivo di ricomprendere tutte le forze italiane presenti in Afghanistan all'interno della missione ISAF e di dichiarare praticamente conclusa di fatto la nostra partecipazione ad *Enduring Freedom*. Già in sede di discussione generale avevo sottolineato il fatto positivo che l'impegno finanziario per la nostra presenza nella missione ISAF è di 74 milioni di euro, contro i 42 milioni di euro che ci costerà la partecipazione ad *Enduring Freedom*; è un fatto positivo – lo ripeto – e noi puntiamo a fare in modo che l'intero stanziamento sia destinato alla missione ISAF. La nostra posizione nasce anche dalla constatazione della fragilità del processo di stabilizzazione in atto in Afghanistan. Il prossimo 6 ottobre si svolgeranno le elezioni presidenziali; si ipotizzano per l'aprile del 2005, ma con molti punti interrogativi, le elezioni parlamentari. La situazione della capitale Kabul è relativamente sotto controllo, ma non quella del resto del Paese. Non è però un caso che proprio nell'area della capitale stia operando la forza ISAF, ossia un contingente effettivamente multilaterale, di cui fanno parte Nazioni di diversi continenti. Nel resto del territorio dell'Afghanistan, invece, il controllo da parte dei talebani, ma soprattutto di quelle che sono chiamate milizie private, appare crescente. Il *premier* Karzai qualche settimana fa ha dichiarato che fino ad ora il suo Governo ha cercato di smantellare tali milizie con la forza della prevenzione mentre ora – dice Karzai – è necessario usare il bastone. La speranza è di disarmare dal 60 al 70 per cento delle milizie prima delle prossime elezioni parlamentari. Non sono i talebani il principale problema – dice sempre Karzai –, ma proprio queste milizie private, i cosiddetti signori della guerra.

Un altro elemento che desta grande preoccupazione, anche per le conseguenze che ne derivano per la nostra società, è rappresentato dalla produzione di oppio che nei territori dell'Afghanistan controllati dai signori della guerra ha fatto registrare nel 2003 livelli eccezionalmente alti. Si tratta di droghe che investiranno i mercati occidentali, e quindi anche quelli italiani, nel corso dei prossimi mesi.

Rimane un grande, gigantesco punto interrogativo a proposito dell'effettiva consistenza militare dei talebani e delle sorti di Bin Laden, rispetto al quale ci si continua a domandare se sia ancora o meno latitante nelle zone di confine tra l'Afghanistan e il Pakistan. Un paio di settimane fa vi è stato anche un nuovo giallo rispetto al *mullah* Omar, che avrebbe perfino risposto al telefono cellulare. Insomma, si deve decidere se la lotta al terrorismo iniziata dopo l'11 settembre, quando era del tutto evidente la responsabilità del regime talebano nel finanziamento e nel supporto di *Al Qaeda* e Bin Laden, che giustificava, anche se con molti punti interrogativi, agli occhi dell'opinione pubblica mondiale un'azione molto determinata, volta a colpire alla radice un evidente snodo organizzativo del terro-

rismo, sia oggi ripetibile. Dal mio punto di vista no, come abbiamo già detto in occasione della discussione dei precedenti provvedimenti di finanziamento delle nostre missioni in Afghanistan e come ribadisco anche in questa sede. A qualche anno ormai dai fatti dell'11 settembre, dobbiamo constatare che i capi delle organizzazioni terroristiche sono ancora latitanti e le stesse organizzazioni sono presenti e radicate in una parte del territorio afgano, mentre la restante parte è nelle mani di gruppi armati che speculano sul traffico della droga, i cui proventi servono a finanziare i loro armamenti, e che rappresentano un gigantesco pericolo per l'avvenire della Afghanistan, un paese – non dimentichiamolo – che è in guerra da 25 anni.

Credo che sia quindi necessario lavorare per un'azione politica che rafforzi il carattere multilaterale dell'intervento internazionale in Afghanistan e che l'unica possibilità per farlo sia puntare su ciò che ha fin qui funzionato, ossia la missione ISAF, sebbene molti siano gli aspetti da perfezionare. In tal senso occorre non solo fare in modo che il contingente a Kabul possa operare pienamente, ma anche che, con lo stesso spirito e con la stessa legittimazione, la missione ISAF possa intervenire anche in altre città dell'Afghanistan. Questo è il senso dell'emendamento 1.2. Al riguardo, cogliamo l'occasione per chiedere al Governo di fornire chiarimenti in ordine alle prospettive dell'impegno italiano in Afghanistan, considerate anche le richieste avanzate dal governo afgano che, pochissime settimane fa, proprio in vista delle prossime elezioni presidenziali, ha chiesto alla NATO un impegno maggiore allo scopo di pervenire ad una soddisfacente stabilizzazione del Paese. Secondo quanto affermato dal Rappresentante politico dell'Alleanza atlantica in Afghanistan, sarebbero necessari ulteriori 3.000 uomini. Nei prossimi mesi, secondo l'opinione di tale esponente della NATO è prevedibile il verificarsi di un peggioramento della situazione nel Paese, soprattutto a causa della rinnovata capacità offensiva dei talebani che hanno ripreso il controllo di alcuni territori, soprattutto delle zone tribali al confine con il Pakistan. Si tratta della dimostrazione evidente che la forza militare per essere efficace deve accompagnarsi ad una altrettanto forte capacità politica, altrimenti i problemi non solo non vengono risolti, ma anzi si accentuano.

Pertanto, in occasione dell'esame del provvedimento di proroga della missione ISAF, chiediamo al Governo di conoscere quale sia, in base alle sue informazioni, l'evoluzione della situazione e, soprattutto, le nuove prospettive in cui dovrebbe inquadrarsi l'impegno delle nostre Forze armate e quindi se sia in vista un rafforzamento del nostro contingente in Afghanistan.

L'emendamento 2.1 è teso a sostenere la trasformazione progressiva di alcune nostre missioni militari in effettive azioni di polizia internazionale, applicando le disposizioni dell'accordo approvato dal Consiglio dell'Unione Europea riguardanti lo statuto dei militari e del personale civile alle missioni denominate EUPM in Bosnia ed EUPOL *Proxima* in Macedonia.

L'emendamento 4.0.2 propone alcune modifiche al trattamento economico dei militari italiani che partecipano alle missioni internazionali, mentre gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8 affrontano nel loro insieme alcune problematiche inerenti i diritti dei lavoratori delle Forze armate, materia sulla quale ci siamo soffermati in Aula nel corso della seduta antimeridiana di oggi affrontando la questione del servizio professionale militare. I nostri emendamenti, come pure quelli presentati dai colleghi del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, riguardano nello specifico la tutela della salute dei lavoratori delle Forze armate. Con il primo di questi emendamenti, l'8.0.2, chiediamo un monitoraggio, un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990 ad oggi ed inoltre che venga disposta l'erogazione di contributi a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per patologie associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

Con la norma prevista all'emendamento 8.0.5 si attribuiscono alcune responsabilità al direttore generale della sanità militare in materia di tutela della salute del personale militare, impegnandolo in un'azione di prevenzione da esercitare attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

Infine, l'emendamento 8.0.7 prevede la costituzione di una commissione scientifica, formata da esperti, per la valutazione dell'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito, il cui lavoro auspichiamo si andrà ad affiancare a quello della Commissione parlamentare d'inchiesta che per lodevole iniziativa del senatore Forcieri probabilmente verrà istituita. In conclusione, si tratta di proposte emendative che mirano ad assicurare, attraverso la tutela della salute, un diritto soggettivo di questi lavoratori in analogia a quanto avviene in altri settori nei quali i lavoratori sono sottoposti a determinati rischi.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.1 affronta e tenta di risolvere l'annosa questione relativa alla disciplina del trattamento economico dei militari impegnati in missione all'estero. Si tratta di una problematica rimasta irrisolta sin dalla scorsa legislatura e che più volte è stata posta all'attenzione del Governo sia dall'opposizione di allora che da quella attuale. Essa sembrava aver trovato soluzione nell'ambito della finanziaria allorché erano state destinate a tale scopo apposite risorse finanziarie, cosa che però non si è concretizzata nella realtà.

La norma contenuta nell'emendamento 8.1 dispone la presentazione, entro il 28 febbraio 2005, di una relazione analitica a cura del Ministero della difesa sulle misure adottate per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 8, laddove si prevede uno stanziamento di 800.000 euro per la realizzazione di uno studio epidemiologico. Come già ribadito in sede di discussione generale, la somma indicata va ad aggiungersi ad un ulteriore stanziamento, indirizzato alla stessa finalità, di circa 1.160.000 euro previsto da una disposizione approvata in occasione della proroga di precedenti missioni. Dal momento che sussistono in proposito serie riserve

sull'effettivo rispetto della suddetta finalità, la relazione prevista dal nostro emendamento avrebbe lo scopo di dare al Parlamento gli strumenti necessari per verificare se il disposto della norma sia stato correttamente applicato.

L'emendamento 8.2, così come gli emendamenti 8.0.1, 8.0.3 e 8.0.6, è teso a risolvere la problematica della tutela della salute del personale militare e delle popolazioni insistenti nelle aree dove i nostri contingenti operano. Tale problematica ha ormai assunto una dimensione di grande importanza e di urgenza, visto il ripetersi di casi drammatici che hanno interessato alcuni militari italiani che hanno operato in quelle aree in condizioni ambientali non del tutto conosciute, in rapporto alle quali sussistono pericoli per la presenza di materiali dannosi alla salute. Con i nostri emendamenti noi cerchiamo di affrontare questa grande problematica in maniera organica, sia sul piano della prevenzione sia sul piano del sostegno del personale che è stato colpito dagli effetti negativi dell'esposizione a sostanze dannose per la salute in queste aree. Insieme a queste misure di prevenzione e sostegno, intendiamo promuovere misure per la tutela della salute e misure per l'accertamento, attraverso delle commissioni scientifiche, dell'effettiva portata dei rischi e degli effetti conseguenti all'esposizione alle suddette sostanze nelle zone a rischio.

Riteniamo che in occasione dell'approvazione del provvedimento questa materia debba essere considerata con particolare attenzione e che sia necessario dare una risposta, con le norme proposte negli emendamenti che ho succintamente richiamato, che riteniamo vadano oltre le logiche di schieramento politico di maggioranza e di opposizione, alle esigenze di tutela sanitaria dei nostri militari impegnati all'estero.

COLLINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

BERSELLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda gli emendamenti, signor Presidente, mi associo alla valutazione del relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione del fatto che non risultano ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul testo del provvedimento e sugli emendamenti appena illustrati, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3042

d'iniziativa dei deputati Selva e Ramponi

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

ORDINI DEL GIORNO

0/3042/1/4^a

BEDIN

La Commissione 4^a, in sede di esame del disegno di legge n. 3042, premesso che:

nell'ambito del processo di integrazione europea, lo sviluppo di una politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) è divenuto obiettivo non più differibile; in tal senso, il Consiglio dell'Unione ha istituito, nel corso degli ultimi anni, alcune missioni di polizia che rappresentano il contributo dell'Unione Europea agli sforzi della comunità internazionale per promuovere la stabilità e la sicurezza; al fine di affermare il ruolo dell'Unione Europea quale soggetto istituzionale investito in via principale della responsabilità di gestione delle crisi e di intervento nelle aree in cui permangono situazioni di instabilità politica,

impegna il Governo:

a promuovere, in sede di Consiglio europeo, ogni iniziativa idonea a trasformare in missioni di polizia dell'Unione europea, le missioni in Albania e nei Paesi dell'area balcanica in cui sono attualmente impegnate Forze di polizia italiane sulla base specifici accordi bilaterali (Albit e Albania 2); anche promuovendo, a tal fine, la costituzione di un corpo di polizia dell'Unione europea.

0/3042/1/4^a (Nuovo testo)

BEDIN

La Commissione 4^a, in sede di esame del disegno di legge n. 3042, premesso che:

nell'ambito del processo di integrazione europea, lo sviluppo di una politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) è divenuto

obiettivo non più differibile; in tal senso, il Consiglio dell'Unione ha istituito, nel corso degli ultimi anni, alcune missioni di polizia che rappresentano il contributo dell'Unione Europea agli sforzi della comunità internazionale per promuovere la stabilità e la sicurezza; al fine di affermare il ruolo dell'Unione Europea quale soggetto istituzionale investito in via principale della responsabilità di gestione delle crisi e di intervento nelle aree in cui permangono situazioni di instabilità politica,

impegna il Governo:

a promuovere, in sede di Consiglio europeo, ogni iniziativa idonea a trasformare in missioni di polizia dell'Unione europea, le missioni in Albania e nei Paesi dell'area balcanica in cui sono attualmente impegnate Forze di polizia italiane sulla base specifici accordi bilaterali (Albit e Albania 2, con esclusione della MSU).

Art. 1.

(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali)

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) *Joint Forge* in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) *Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UN-MEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

EMENDAMENTI

1.1

MARTONE, BOCO, BEDIN

Sopprimere il comma 1.

1.2

BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Behaviour" ad essa collegate è posto a disposizione dell'operazione internazionale "International Security Assistance Force – ISAF" previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono

fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Behaviour" fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3

MARTONE, BOCO

Sopprimere il comma 2.

Art. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.

EMENDAMENTI

2.1

BEDIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al personale che partecipa alla missione denominata EUPM di cui al comma 3, e al personale che partecipa alla missione denominata EUPOL *Proxima*, di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'Accordo approvato dal Consiglio dell'Unione europea (2003/C 321/02), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 31 dicembre 2003, relativo allo statuto dei militari e del personale civile, in quanto recepito dallo Stato italiano».

Art. 3.

(Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali)

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004.

2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.

Art. 4.

(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché

per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

EMENDAMENTI

4.1

MARTONE, BOCO

Sopprimere il comma 2.

4.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamento missioni all'estero)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2004 l'indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all'estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in cui rientra l'area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.

3. Le misure dell'indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto interministeriale

emanato dal ministro della difesa d'intesa con il Ministro della economia e delle finanze, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

4. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA 1
(Art. 4-bis)

INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI
FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

GRADO	AREA DI OPERAZIONI	A
C	Tenente Generale	170
240	Da Colonnello a Generale Divisione	165
225	Da Maresciallo capo a Tenente Colonnello	154
215	Da Carabiniere a Maresciallo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria . .	127
180		

(Valori espressi in euro)

4.0.2

BEDIN

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamento delle missioni all'estero)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2004, l'indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all'estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1, allegata alla presente legge.

2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in cui rientra l'area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali

variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.

3. Le misure dell'indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare, con decreto interministeriale emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente tabella:

TABELLA 1
(Art. 4-bis)

INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI
FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

GRADO	AREA DI OPERAZIONI	A
C	Tenente Generale	170
240	Da Colonnello a Generale Divisione	165
225	Da Maresciallo capo a Tenente Colonnello	154
215	Da Carabiniere a Maresciallo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria . .	127
180		

(Valori espressi in euro)

Art. 5.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento

delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

EMENDAMENTI

7.1

MARTONE, BOCO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.2

MARTONE, BOCO

Al comma 1, sostituire le parole: «di guerra» con le seguenti: «di pace».

Art. 8.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

EMENDAMENTI**8.1**

PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della Difesa presenta entro il 28 febbraio del 2005 una relazione analitica sulle misure adottate per le finalità indicate nel comma 1, comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature acquistate e alle convenzioni sottoscritte con enti e strutture esterne alla Difesa».

8.2

FORCIERI, NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati.

1-*ter*. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della Difesa, degli Esteri, dell'Ambiente, della Salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

1-*quater*. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno)

1. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro della difesa conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

2. Il Ministro della Difesa con uno o più decreti ministeriali dispone l'erogazione di contributi, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

3. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2

BEDIN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di prevenzione e sostegno)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

2. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone l'erogazione di contributi, a carico di *Difeassist*, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel Fondo speciale di parte corrente dello Stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.3

PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la tutela della salute)

1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni sull'ambiente e sulle popolazioni civili elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4

BEDIN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la tutela della salute)

1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1, sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni, sull'ambiente e sulle popola-

zioni civili, elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.

4. Il personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.5

BEDIN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela sanitaria del personale militare)

1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12.5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.6

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Commissioni Interministeriali di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria)*

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della Difesa, degli Esteri, dell'Ambiente, della Salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.7

BEDIN

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Commissioni interministeriali di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria)*

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA, per valutare l'inquinamento chimico, fisico e

radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate presso la popolazione civile dei paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 9.

(Rinvii normativi)

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 10.

(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero)

1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal-

l'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 11.

(Disposizioni di convalida)

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.